COMUNE DI MOJO ALCANTARA

Città Metropolitana di Messina

Comune del Parco Fluviale dell'Alcantara

ORDINANZA DEL SINDACO N° 15/2020

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID–19, misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale. Regolamentazione orari di apertura Cimitero Comunale

IL SINDACO

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, ad oggetto: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n. 21 del 17 maggio 2020 del Presidente della Regione Sicilia;

Richiamato l'art.16 dell'Ordinanza contingibile e urgente n. 21 del 17 maggio 2020 del Presidente della Regione Sicilia, che prevede che: "*I sindaci hanno la facoltà di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico ove ritengano che non sia possibile garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle disposizioni di prevenzione indicate.*";

Visto l'art. 50 del TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, comma 5 ai sensi del quale "*In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande*

alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

Considerato che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, nell'ambito del territorio comunale;

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 14 del 04 maggio 2020, con la quale si disponeva la riapertura del cimitero comunale;

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s. m. i.;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Visto lo Statuto;

ORDINA

1. Che il Cimitero comunale, a far data **dal 22 maggio 2020 e fino al 07 giugno 2020**, sarà aperto al pubblico nelle giornate e negli orari di seguito indicati:

 - **dal Martedì al Sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:00.**

2. La permanenza all'interno del cimitero comunale è consentita per un massimo di 15 persone contemporaneamente.
3. Di indossare mascherina e guanti protettivi per tutto il tempo di permanenza all'interno del cimitero.
4. Di mantenere, all'interno del cimitero, una distanza interpersonale di almeno un metro.

AVVERTE

La violazione della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, salvo che il fatto costituisca reato.

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R della Sezione Sicilia entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

DISPONE

che la presente Ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione all'albo Pretorio On-Line e che venga data la massima diffusione mediante affissione nei luoghi pubblici e tramite gli altri canali di comunicazione dell'ente.

DISPONE

Che copia della presente Ordinanza venga trasmessa:

- Al Dipartimento Regionale di Protezione Civile;
- Alla Prefettura di Messina;

- All'ASP di Messina;
- Alla Stazione dei Carabinieri di Malvagna;
- Al Responsabile dell'Area Territorio e Ambiente.
- Al Comando di Polizia Municipale.

Dalla Residenza Municipale, 22 maggio 2020

IL SINDACO
Bruno PENNISI